



La/Il sottoscritto \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Titolare;              | <input type="checkbox"/> Socio accomandatario di S.a.s.;                       |
| <input type="checkbox"/> Legale Rappresentante; | <input type="checkbox"/> Sindaco;  |
| <input type="checkbox"/> Amministratore;        | <input type="checkbox"/> altro (vedi allegato elenco dei soggetti interessati) |
| <input type="checkbox"/> Socio di S.n.c.;       | _____  |

dell'impresa \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi articolo 76 del medesimo D.P.R.)

**DICHIARA**

che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) <sup>1</sup>:

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell'apposito regolamento, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE**

Copia conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005. L'originale documento cartaceo è conservato dal firmatario digitale che si impegna ad esibirlo in caso di richiesta dell'ufficio.

<sup>1</sup> La verifica sul possesso dei requisiti morali si estende a tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Dlgs 159/2011.

	Art. 85 del d.lgs. 159/2011
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</del>
Associazioni	1. Legali rappresentanti + <del>familiari conviventi</del>
Società di capitali	1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 8. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</del>
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</del>
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</del>
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</del>
Società estere prive di sede secondaria con rappres.za stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</del>
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le s.n.c. e s.a.s)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</del>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 5. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.</del>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.</del>
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. <del>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.</del>
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

- In grassetto sono riportate tutte le novità.
- In barrato ciò che non è previsto in caso di "comunicazione"

#### Art. 67 D.Lgs. 159/2011 - Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
  - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. *Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.*
4. *Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.*
5. *Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.*
6. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.*
7. *Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.*
8. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.*